



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 28 MARZO 2019.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....4

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Classificazione del Comune.....	4
Art. 3 Gestione del Servizio.....	4
Art. 4 Attribuzioni del personale addetto.....	4

TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI.....4

Art. 5 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni.....	4
Art. 6 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.....	4
Art. 7 Ripartizioni degli impianti per affissioni dirette.....	5
Art. 8 Impianti privati per affissioni dirette	5
Art. 9 Autorizzazioni.....	5
Art. 10 Competenza al rilascio dell'autorizzazione.....	6
Art. 11 Richiesta di autorizzazione.....	6
Art. 12 Anticipata rimozione.....	6
Art. 13 Divieti e limitazioni.....	6
Art. 14 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Art. 15 Materiale pubblicitario abusivo.....	7
Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.....	7
Art. 17 Spazi privati per le affissioni.....	7

TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.....8

Art. 18 Presupposto dell'imposta.....	8
Art. 19 Soggetto passivo.....	8
Art. 20 Dichiarazione.....	8
Art. 21 Modalità di applicazione dell'imposta.....	8
Art. 22 Definizione d'insegna d'esercizio.....	9
Art. 23 Pagamento dell'imposta.....	10
Art. 24 Tariffe applicabili.....	10

Art. 25	Riduzioni.....	10
Art. 26	Esenzioni d'imposta.....	11
Art. 27	Pubblicità istituzionale.....	11
Art. 28	Pubblicità sui veicoli.....	11
Art. 29	Pubblicità mediante “camion-vela”.....	12
Art. 30	Pubblicità fonica.....	12
TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....		13
Art. 31	Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Art. 32	Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Art. 33	Modalità delle pubbliche affissioni.....	13
Art. 34	Riduzioni del diritto	14
Art. 35	Esenzioni dal diritto.....	14
Art. 36	Affissioni in spazi riservati ed esenti dal diritto.....	14
Art. 37	Pagamento del diritto.....	15
TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI.....		16
Art. 38	Entrata in vigore.....	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina e integra le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

ART. 2 Classificazione del Comune

Per effetto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 il Comune di Fidenza è ricompreso nella CLASSE IV (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti).

ART. 3 Gestione del Servizio

La gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta mediante il Servizio Pubblicità e Affissioni o nelle forme previste dalla normativa vigente. Qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo può affidare la gestione del servizio a terzi.

In caso di gestione diretta la Giunta comunale designa il funzionario responsabile previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 507/1993 cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

ART. 4 Attribuzioni del personale addetto

Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo e vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Funzionario Responsabile del tributo e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 5 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada"¹ sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari e delle affissioni da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

ART. 6 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 27.041 abitanti registrata al 31/12/2018, non deve essere inferiore a 324 mq corrispondente a 12 mq ogni 1000 abitanti pari a 460 fogli del formato cm. 70x100.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

1 Art. 47 DPR 16/12/1992, n. 495

ART. 7 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il:

- 70% alle affissioni di natura commerciale
- 30% alle affissioni istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica.

L'amministrazione si riserva di concedere a privati la gestione delle affissioni dirette di natura commerciale.

ART. 8 Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 9 Autorizzazioni

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati.

2. Non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione corredata dall'attestazione di pagamento dell'imposta, se dovuta, la:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.
- c) la pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari denominati "vele" in sosta non oltre le 48 ore;
- d) la pubblicità effettuata con vetrofanie e su tendoni parasole;
- e) la pubblicità effettuata con impianti lungo le strade di proprietà non comunale.

3. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.

4. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che per qualsiasi causa e titolo potesse essere avanzata nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 (cosiddetta dichiarazione di pubblicità) che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento

dell'obbligo tributario.

ART. 10 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è il Servizio Pianificazione Territoriale.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma, (pubblicità fonica, esposizione locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, è il Servizio Entrate.

Art. 11 - Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta di autorizzazione al Servizio Pianificazione Territoriale utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
2. Per le specifiche di dettaglio relative alla presentazione dell'istanza si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 12 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 13 Divieti e limitazioni

1. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 14 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Dirigente dei Servizi Tecnici,

può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 15 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

ART. 16 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune di Fidenza.

ART. 17 Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissionale obbligatoria determinata nell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18 Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile è assoggettata all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.
3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 19 Soggetto Passivo

1. L'imposta è dovuta in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Sono soggetti passivi del diritto sulle Pubbliche Affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto e reso.

ART. 20 Dichiarazione

1. Le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono contenere tutti i dati necessari, previsti dalla legge, per l'esatta determinazione del tributo e l'identificazione del materiale; le stesse dovranno essere presentate direttamente al Servizio Entrate del comune di Fidenza oppure spedite tramite posta ordinaria, PEC o mail.
2. Le dichiarazioni d'iscrizione devono essere prodotte prima dell'inizio della pubblicità e quelle di variazione prima della variazione stessa.
3. Le dichiarazioni della pubblicità annuale (permanente) hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso (o nullo) ammontare d'imposta. In tal caso le relative denunce di cessazione o variazione, ai fini della validità per l'anno successivo, devono essere prodotte entro il termine del 31 gennaio del nuovo anno d'imposizione.

ART. 21 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24 per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva

risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 22 Insegne d'esercizio

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

3. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;

b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità di insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il

citato limite di mq. 5 presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola “unità operativa”, l’imposta è dovuta per l’intera superficie senza detrazione alcuna;

e) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d’esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell’ art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

f) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d’esercizio in relazione ad ogni singola sede o singola “unità operativa” non si considerano le cd “preinsegne” o altre forme di pubblicità ubicate sul territorio comunale;

g) sono altresì esonerate dal tributo, per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, le targhe (e simili) relative all’indicazione del nome o dell’attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all’art. 2229 del Codice civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono mera esplicitazione ed esemplificazione della disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 507/93 introdotto dalla Legge 488 del 2001 come modificato dalla L. 13/2002.

ART. 23 Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell’imposta relativo alle denunce di iscrizione e alle denunce di variazione che comportino un conguaglio d’imposta dev’essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Per la sola pubblicità annuale a carattere permanente è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell’interessato, sempre che l’ammontare complessivo dell’imposta superi l’importo di euro 1.549,37.

Il termine di pagamento dell’imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente stabilito dalla legge alla data del 31 gennaio dell’anno di riferimento (art. 8, c. 3, D.lgs. 507/1993) è fissato nel comune di Fidenza alla data del 31 marzo di ogni anno. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze:

- prima e seconda rata: 31 marzo;
- terza rata: 30 giugno;
- quarta rata: 30 settembre.

ART. 24 Tariffe applicabili

Le tariffe dell’imposta e del diritto e le previste maggiorazioni, nell’ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono approvati con delibera di Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e sono applicabili dal 1° gennaio dell’anno cui il Bilancio si riferisce. Le tariffe ed il diritto, in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 25 Riduzioni

1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà a norma dell’art. 16:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di

beneficenza.

ART. 26 Esenzione dell'imposta

1. Si applicano le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.¹

ART. 27 Pubblicità istituzionale

1. E' ammessa l'installazione/posizionamento/stazionamento di mezzi pubblicitari in occasione di eventi culturali, sportivi, turistici ecc. che siano organizzati in via esclusiva o coorganizzati dal Comune di Fidenza o da altre istituzioni pubbliche, o comunque tali per cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso con Delibera di Giunta Comunale, siano ritenuti di forte impatto turistico e/o culturale e/o sportivo e siano sponsorizzati da brand commerciali anche con qualsiasi veicolo pubblicitario, altresì contenente affissione di poster giganti.

ART. 28 Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità visiva effettuata su veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e

1 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pagina 1 Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.

dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

3. Nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma precedente rientrano sicuramente le seguenti fattispecie:
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di produzione e vendita di beni e servizi che effettuano trasporti, come attività meramente strumentale, dei beni prodotti e/o venduti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà.

ART. 29 Pubblicità mediante "Camion-Vela"

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione, corredata dall'attestazione di pagamento dell'imposta, la sosta con veicoli pubblicitari denominati "vele" entro le 48 ore mentre necessita di autorizzazione, in quanto equiparata alla pubblicità con impianto fisso, la medesima sosta oltre le 48 ore.
3. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni; la sosta deve essere preventivamente autorizzata e/o comunicata e l'autorizzazione ed il relativo pagamento deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. Ai suddetti veicoli che sono costruiti o trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio di attività pubblicitaria si applica la disciplina di cui al d. lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 12, relativa alla pubblicità ordinaria e non quella di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo.

ART. 30 Pubblicità fonica

1. E' ammessa la pubblicità Fonica o Sonora, in luoghi all'aperto, ed è assoggettata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente articolo.
2. La pubblicità fonica o sonora, in forma fissa o ambulante, quando non è vietata da norme di legge o sovraordinate a questo regolamento, può essere effettuata soltanto durante gli orari seguenti:
 - nel periodo di vigenza dell'ora legale: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00;
 - nel periodo di vigenza dell'ora solare dalle 9 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
3. La pubblicità fonica è sempre vietata:
 - nelle piazze del capoluogo G. Garibaldi, G. Verdi, del Duomo;
 - a distanza inferiore di m. 100 dagli edifici sedi di strutture pubbliche di ricovero, degenza, assistenza, anche temporanei, di infermi, minorati, inabili, anziani; da asili nido e scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di funzionamento; dagli edifici di culto durante lo svolgimento delle liturgie; dai cimiteri.
4. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, deve essere presentata in

carta libera al Servizio Entrate del Comune di Fidenza.

5. La pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e del vigente Piano di Classificazione acustico del Comune di Fidenza.

6. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, c. 5, del D.Lgs. n. 507/1993 per ciascun "punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

TITOLO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Fidenza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 32 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 33 Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 34 Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 36;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

ART. 35 Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni a norma dell'art. 21 D.Lgs. 507/1993:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Fidenza e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

2. Si considerano inoltre esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a) del D.Lgs. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del comune e purché l'affissione degli stessi sia richiesta dal comune medesimo.

ART. 36 Affissioni in spazi riservati ed esenti dal diritto

1. Le affissioni realizzate dai soggetti di cui all'art.20 del D.lgs n.507/1993 sono esenti dal diritto purché realizzate con propri mezzi e con proprio personale negli spazi appositamente individuati, che costituiscono il 10 per cento degli spazi totali per le affissioni.

2. La Giunta Comunale individua, nell'ambito degli impianti delle pubbliche affissioni, lo spazio da destinare alle affissioni in esenzione dal diritto, di cui al comma 1.

3. La persona fisica, che intende effettuare l'affissione per i soggetti di cui all'art.20 negli spazi esenti, deve in ogni caso farne richiesta al comune o al concessionario del servizio, il quale appone sui manifesti il timbro con la data di inizio, determinata dalla disponibilità di spazio, e con la scadenza dell'affissione. Nel determinare i tempi di inizio si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

4. I soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs n.507/1993 devono provvedere con propri mezzi e con proprio personale all'affissione dei manifesti che deve avvenire esclusivamente sugli impianti destinati al regime di esenzione dal diritto.

5. La durata dell'affissione è fissata in giorni tre per le epigrafi e giorni sette per i manifesti di altra natura.

6. Qualora i soggetti di cui all'art.20 del D.lgs n.507/1993 intendano avvalersi del normale servizio di

pubbliche affissioni hanno diritto alla riduzione del 50 per cento della tariffa, ai sensi del comma 1 dell'art.20 del D.lgs. n.507/1993.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo sono sanzionate ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lgs. n.507/1993.

ART. 37 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 38 Entrata in vigore

Le presenti norme, adottate con provvedimento del Consiglio Comunale, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la parte relativa all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (art. 42-54) inserito all'interno del Regolamento Unico delle Entrate Tributarie comunali, approvato con delibera consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e tutte le successive modificazioni ad esso apportate e sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente piano.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.